



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
PATRIMONIALI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 22 / 04 / 2024



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in conformità con il vigente Statuto comunale e relative norme di applicazione.
2. Il regolamento disciplina in via generale, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, le entrate patrimoniali derivanti dalle tariffe dei servizi a domanda individuale ed ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale.
- 3 Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel novero delle entrate tributarie, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione, al versamento e alla riscossione coattiva, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito emessi a decorrere dal 1.01.2020. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali può essere assicurata anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Art. 2 – Determinazione prezzi e tariffe

Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe dei servizi a domanda individuale sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale di Previsione e comunque prima dell'inizio del relativo servizio.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
2. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili

1. E' responsabile delle entrate patrimoniali comunali il Responsabile delle entrate al quale le stesse risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.
2. Il Responsabile di Settore coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e quanto necessario al Servizio Finanziario per accertare l'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 – Modalità di pagamento

1. Il Comune di Barberino di Mugello, in attuazione degli specifici obblighi di cui all'articolo 65 comma 2 del D.lgs 13 dicembre 2017, n.217, così come modificato dall'art.1, comma 8, del D.L. 162/2019), ha aderito, per quanto riguarda la riscossione degli importi dovuti, alla modalità di pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione, denominata Pago PA.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

2. Sono fatte salve ulteriori modalità di pagamento eventualmente previste per ogni singola entrata che rientri nell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 6 - Scadenze di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.

Art. 7 - Recupero bonario

Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, mediante raccomandata A/R o altra modalità prevista ex lege e/o ritenuta più idonea, dando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per provvedere.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso di somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori o pari ad € 10,00.
3. Sull'importo da rimborsare saranno riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dalla data dell'eseguito versamento non dovuto a quello di adozione del provvedimento di restituzione, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art.1284 c.c.
4. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito di pertinenza dello stesso settore, sia d'ufficio, che su istanza di parte: in tale ultimo il caso, il Responsabile dell'entrata, previa opportuna istruttoria, autorizza o rigetta la richiesta suddetta con provvedimento motivato da comunicare all'interessato.

Art. 9 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, emesso dall'Ente, ovvero da eventuali soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
5. Il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad € 10,00. Il debito resta comunque a carico del soggetto moroso, e potrà essere oggetto di recupero con la successiva



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

notifica degli atti di cui al comma 1, qualora l'ammontare dei debiti superi cumulativamente l'importo di € 10,00

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale (qualora l'avviso di accertamento esecutivo non sia già stato emesso da uno dei soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997), procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale (ovvero il soggetto affidatario di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997 che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo) valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. La riscossione coattiva può essere effettuata:

a) direttamente dal Comune di Barberino di Mugello;

b) mediante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

6. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a 50,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di cui sopra.

Art. 11 - Interessi di mora

1. Ai sensi di quanto espressamente previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 802 della L. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 12 - Costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro. Detti importi, fissati dal comma



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

803 dell'art.1 della L.160/2019, si intendono automaticamente aggiornati a seguito di modifiche normative;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

Art. 13 - Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 150,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 150,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 150,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.500,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- e) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- f) oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili

In tutti i casi la suddetta richiesta è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, la quale attesti la sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica, comprovata mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, modello ISEE corrente, iscrizione alle liste di collocamento, dichiarazioni dei Redditi, relazione dell'Assistente Sociale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal debitore).

2. La rata di pagamento minima è pari ad euro 150,00. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 11 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la sua durata.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio, se non interviene il pagamento entro quindici giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sei rate mensili.

Art. 14 - Procedura per crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti, anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni:



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo: appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
 - Improcedibilità per assenza di beni da aggredire, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
 - Irreperibilità del Debitore, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:
 - i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi,
 - antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di discarico.
3. Il Responsabile delle Entrate provvede a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Art. 15 - Contenzioso

Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

Art. 16 - Autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi al Cittadino

Art. 16 bis

Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, il Responsabile dell'entrata patrimoniale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti d'imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Art. 17- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

